COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

38.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 3 FEBBRAIO 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BUCALOSSI**

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 506

Inversione dell'ordine del giorno:

PRESIDENTE 506

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

BIANCO: Modifica alla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore (*Modificata dalla II Commissione permanente del Senato*) (2117-*B*) 506

PRESIDENTE 506, 510
BIANCO 507, 508, 509
CATALDO 507
CAVALIERE 506
LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore* 506, 509
MANCO 506, 507, 508, 510
PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 507, 509
SABADINI 508
VASSALLI 507

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

BODRATO ed altri: Modificazioni all'articolo 75 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile (*Modificata dalla II Commissione permanente del Senato*) (267-*B*) . . . 511

PRESIDENTE 511

PAG.

MICHELI PIETRO, *Relatore* 511
PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 511

Proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

Senatori PIERACCINI ed altri: Norme penali sulla contraffazione o alterazione di opere d'arte (*Approvata dalla II Commissione permanente del Senato*) (2631) 512

PRESIDENTE 512, 513
CASTELLI 513
CATALDO 513
PAPA 513
PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 513
VASSALLI, *Relatore* 512, 513

Proposta di legge (*Seguito della discussione*):

MICHELI PIETRO: Modifica all'articolo 514 del codice di procedura civile in tema di cose mobili assolutamente impignorabili (942) 513

PRESIDENTE 513, 515
CASTELLI, *Relatore* 514
MANCO 514
MICHELI PIETRO 514
PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 514, 515
SABADINI 514

Votazione segreta:

PRESIDENTE 515

La seduta comincia alle 9,50.

RE GIUSEPPINA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Alessi, Leonetto Amadei, Dell'Andro e La Loggia sono in congedo.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Propongo un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di discutere subito la proposta di legge Bianco, n. 2117-*B*.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione della proposta di legge Bianco: Modifica alla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore *(Modificata dalla II Commissione permanente del Senato)* (2117-*B*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Bianco: « Modifica alla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore », approvata dalla nostra Commissione nella seduta del 10 dicembre 1970 e modificata dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 21 gennaio 1971.

Sulle modifiche apportate dal Senato ha facoltà di riferire l'onorevole Lospinoso Severini.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Nel testo da noi approvato, la lettera *b*) dell'articolo 3 della proposta di legge in discussione così recitava: « La condanna per uno dei reati preveduti negli articoli 372, 373, 374, 377, 380 e 381 del codice penale, e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni ». Il Senato ha modificato tale testo escludendo la seconda parte, e cioè le parole: « ...e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni ».

Vi è poi un'altra modifica del Senato, soppressiva della lettera *b*) dell'articolo 4.

Io comprendo che, quando abbiamo previsto i casi di radiazione dagli albi degli avvocati e dei procuratori, forse non abbiamo tenuto conto della necessità di escludere alcuni delitti che non sono di tale gravità da dover fare arrivare alla radiazione di diritto dagli albi; però non so a quali conseguenze possa portare l'eliminazione della norma che avevamo previsto.

MANCO. Ma cosa succede se uno è colpevole di omicidio?

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. In caso di omicidio è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e quindi la radiazione dall'albo.

Io, dunque, vorrei che si approfondisse l'esame di questo problema al fine di vedere soltanto quei delitti per i quali è comminata una pena superiore a quella che avevamo previsto. Invece di prevedere i delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, potremmo prevedere dei delitti non colposi per i quali la legge commini una pena superiore a quella che avevamo codificato, sia nel minimo sia nel massimo.

Per quanto riguarda il secondo punto, non mi rendo conto del perché il Senato sia arrivato alla soppressione della lettera *b*) dell'articolo 4. Quando vi è un mandato o un ordine di cattura, in seguito al quale avevamo previsto la sospensione dall'esercizio della professione di chi ne era colpito, vi è già di fatto una sospensione...

CAVALIERE. Forse intendevano far rientrare la sospensione nei termini degli articoli 1 e 3.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Comunque credo che si possa accogliere ugualmente la modifica approvata dal Senato.

PRESIDENTE. Dunque il relatore è favorevole all'accoglimento della modifica del Senato che riguarda la lettera *b*) dell'articolo 4, mentre consiglia di rivedere quella relativa alla lettera *b*) dell'articolo 3.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Si dice che non ci dovremmo preoccupare della modifica all'articolo 3 perché i reati che importassero una pena superiore a quella da

noi prevista entrerebbero per via riflessa in quanto avrebbero come conseguenza l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dallo esercizio delle professioni di avvocato e procuratore.

MANCO. Il peculato, però, per esempio, non comporta l'interdizione perpetua.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sì che la comporta! L'articolo 314 prevede infatti l'interdizione temporanea come eccezione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Bianco, che essendo l'autore della proposta di legge n. 2117-*B*, assiste alla seduta senza voto deliberativo. Ne ha facoltà.

BIANCO. La legge professionale vigente aggrava moltissimo la norma prevista dal codice penale, in cui è stabilito, all'articolo 30, che l'interdizione da una professione non può essere, di norma, inferiore a un mese e superiore a cinque anni.

Cioè noi ci troviamo di fronte a una norma che aggrava lo stesso disposto del codice penale.

PRESIDENTE. Tutto va visto in funzione della legge professionale.

CATALDO. Credo di interpretare il pensiero di tutti i miei colleghi dicendo che sostanzialmente siamo d'accordo con le proposte che provengono dal Senato. Per quanto riguarda la lettera *b*) dell'articolo 3 vorrei rilevare che proprio l'automatismo, relativo alla radiazione di diritto per i casi previsti dagli articoli del codice penale citati, non ci trova d'accordo, a parte tutte le eccezioni di carattere costituzionale che possono essere mosse a questo proposito. Già all'articolo 1 è detto che le sanzioni elencate sono da applicarsi a seconda dei casi, mentre l'articolo 2 precisa che « la radiazione è pronunciata contro l'avvocato o il procuratore che abbia comunque, con la sua condotta, compromesso la propria reputazione e la dignità della classe forense ».

Quindi, per i reati espressamente previsti, e non solo per quelli, ben può il consiglio dell'ordine adottare i provvedimenti del caso.

Per quanto riguarda invece la soppressione della lettera *b*) dell'articolo 4, riteniamo che il Senato abbia agito su un piano di logica. Infatti dal momento in cui interviene l'emissione di un mandato o di un ordine di cattura, sussiste, da parte del professionista, l'impossibilità materiale all'esercizio della propria attività. È sembrato superfluo pertanto regolare una situazione che già era definita di per sé; anche perché, in caso di annullamento dell'ordine o del mandato di cattura per mancanza di presupposti, appare più facilmente risolvibile la condizione in cui era venuto a trovarsi il professionista.

VASSALLI. Anch'io sono d'accordo in linea di massima sulle modifiche apportate dal Senato, sebbene, relativamente alla lettera *b*) dell'articolo 3, sarei andato oltre, nel senso che avrei tentato di eliminare maggiormente l'automatismo. Se è vero infatti che molte volte i consigli dell'ordine funzionano in modo imperfetto in materia disciplinare, è anche vero che l'automatismo stesso può servire da ulteriore barriera ai fini di un miglioramento della loro attività.

Riconosco comunque che in linea generale vi è la tendenza a ridurre il più possibile questa automaticità.

Vorrei riferirmi a titolo di esempio, all'articolo 372 del codice penale che riguarda non solo il delitto di falsa testimonianza, ma anche il delitto di testimonianza reticente. Se si immagina infatti il caso di un avvocato che, cercando di giustificare la propria testimonianza reticente con il segreto professionale, venga condannato ugualmente e di conseguenza radiato, ci si rende conto della ingiustizia di questo automatismo. Senza tener conto poi che, sempre a titolo di esempio, con l'ultima amnistia sono stati cancellati diversi reati, tranne quello di falsa testimonianza, che, a mio giudizio, non è più grave di quelli caduti a seguito del decreto.

Con questo non voglio sottolineare in modo particolare la non gravità di questo delitto (in alcuni paesi come per esempio in Germania il reato di falso giuramento è assimilato all'omicidio premeditato); però voglio far notare che esistono dei casi particolari che meritano una valutazione più elastica.

Nonostante queste mie considerazioni, ritengo opportuno accettare le modifiche provenienti dal Senato, sia per quanto concerne la lettera *b*) dell'articolo 3, che per la lettera *b*) dell'articolo 4, condividendo, a proposito di quest'ultima, le valutazioni fatte dall'onorevole Cataldo.

MANCO. Sono contrario all'accoglimento delle modifiche introdotte dal Senato e mi pare strano che proprio quando si vuole ri-

portare la nostra categoria su un piano di dignità, noi ci preoccupiamo di tentare di precisare i casi nei limiti dei quali l'avvocato o il procuratore debbono essere necessariamente radiati dall'albo. Mi riferisco alla lettera *a*) dell'articolo 3 che stabilisce l'interdizione perpetua dai pubblici uffici come causa di radiazione dagli albi degli avvocati e dei procuratori, e alla lettera *b*) dello stesso articolo che stabilisce automaticamente quali sono i reati che importano la radiazione. La proposta di legge approvata dalla nostra Commissione aveva già citato in un certo senso queste ipotesi, quando nominava i reati per i quali era prevista una pena non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni. Ma noi possiamo avere un avvocato condannato, per una ipotesi di peculato, ad una interdizione non perpetua e, in base a questa legge, quel professionista può benissimo continuare ad esercitare. A me pare che questo sia in contrasto con quei canoni di deontologia professionale che vogliamo consacrare in questa legge. Non sarei dell'avviso di inserire l'articolo 372 in questa ipotesi. Io sono perfettamente d'accordo per conservare i reati che abbiano un minimo di pena diverso, e un massimo diverso; ma non possiamo non considerare una serie di altri reati, perché altrimenti resterebb soltanto l'ipotesi della interdizione perpetua dai pubblici uffici. Né vale il riferimento all'articolo 2; questo articolo è troppo elastico: infatti si può compromettere la propria reputazione con un'infrazione e si può non comprometterla con una infrazione maggiore. Questa norma non è automaticamente applicabile ad avvocati che abbiano commesso reati gravi.

Sono contrario anche alla seconda modifica apportata dal Senato. Io mi sono interessato a casi di avvocati che hanno continuato a svolgere l'attività professionale pur essendo colpiti da ordine o da mandato di cattura. Lo hanno fatto presso uffici di colleghi, ma lo hanno fatto ed erano legittimati a farlo. Anche in questo caso non vale il discorso della condotta come questione generale. Perciò il legislatore deve precisare che l'emissione di un ordine di cattura o di un mandato di cattura porta alla sospensione.

SABADINI. A me pare che l'onorevole Manco abbia offerto la ragione migliore per sostenere che il criterio dell'automaticità non può essere accettato al di fuori dei reati strettamente connessi al comportamento professionale. Egli ha infatti detto, in termini molto chiari ed incisivi, che la dignità e la reputazione della classe forense si possono non offendere con un reato grave e si possono invece offendere con un reato di minore entità. Il che significa sostanzialmente che non è tanto il reato in sé che contrasta con la dignità professionale quanto quei determinati comportamenti, modi...

MANCO. Ho detto questo come interpretazione elastica dei pareri dei consigli dell'ordine.

SABADINI. Però, da un punto di vista interpretativo, la dignità professionale non è automaticamente offesa da un reato. Da questo punto di vista non è ammissibile l'automatismo. La nostra precedente discussione fu concentrata sulla violazione delle norme strettamente connesse all'esercizio professionale, perciò ecco l'indicazione specifica soltanto degli articoli 372, 373, 374, 377 e 381. Questa mi pare la ragione di fondo per la quale deve essere respinto l'automatismo, tranne che per i casi chiaramente indicati con riferimento specifico al titolo ed al numero del reato.

Per quanto riguarda l'emissione di un mandato o di un ordine di cattura riteniamo che il Senato non si sia limitato a sopprimere la lettera *b*) dell'articolo 4 soltanto perché quando esiste un mandato o un ordine di cattura contro un professionista questi non può esercitare, ma perché evidentemente l'emissione di un mandato o di un ordine di cattura costituisce uno strumento processuale che si fonda su elementi consistenti, su indizi, che ad un certo momento possono manifestarsi non consistenti e quindi cadere; perciò su elementi di carattere soltanto indiziario e dubbio verrebbe poi emesso un giudizio disciplinare che comporterebbe una grave sanzione. Per questi motivi ritengo che sia la prima sia la seconda modificazione debbano essere accolte e concordo con l'interpretazione degli onorevoli Cataldo e Vassalli.

BIANCO. Vorrei aggiungere che le preoccupazioni dell'onorevole Manco non si giustificano ove si consideri che la proposta di legge prevede la radiazione o la cancellazione di diritto a seguito di interdizione dai pubblici uffici o dalla professione, e che tali pene accessorie, a norma degli articoli 29 e seguenti del codice penale, colpiscono tutti coloro che commettono i reati più gravi ovvero i reati che comportano violazione di doveri professionali.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Non condivido la logica dell'automatismo della radiazione dall'albo, però mi rendo conto delle osservazioni fatte dai colleghi Cataldo, Vassalli e Sabadini sulla necessità di affrettare al massimo l'*iter* e la definizione di questa proposta di legge. Mi rendo conto, inoltre, come concetto di ordine generale, che la legge professionale è stata più severa del legislatore penale perché l'articolo 30 del codice penale, che tratta dell'interdizione da una professione o da un'arte come conseguenza di reati di una certa gravità, stabilisce che tale interdizione non può avere una durata inferiore ad un mese e superiore a cinque anni. Invece la normativa in discussione prevede addirittura la radiazione automatica dall'albo. Del resto credo che a togliere ogni preoccupazione intervenga un'altra norma del codice penale per i reati che riguardano l'esercizio della professione. Infatti l'articolo 31 del codice penale dice che « ogni condanna per delitti commessi con l'abuso dei poteri, o con la violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione, o ad un pubblico servizio, o a taluno degli uffici indicati nel numero 3 dell'articolo 28, ovvero con l'abuso di una professione, arte, industria, o di un commercio o mestiere, o con la violazione dei doveri a essi inerenti, importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione, arte, industria, o dal commercio o mestiere ».

In base a queste considerazioni, pur mantenendo alcune perplessità, relative per esempio al fatto che verrbbe escluso da queste norme chi è condannato per ricettazione, ritengo di poter accettare le modifiche proposte dal Senato, augurandomi nel contempo che i princìpi di deontologia professionale continuino ad esser presenti nell'attività e nel comportamento degli avvocati.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo sostanzialmente concorda con le conclusioni cui è pervenuto il relatore e cui è pervenuta gran parte dei colleghi intervenuti, in ordine soprattutto al principio dell'automatismo in questa materia. Qualora questo concetto venisse approvato dalla Commissione, quali potrebbero essere i pericoli e quali le norme che potrebbero ovviarvi? Anzitutto, contrariamente a quanto pensa l'onorevole Manco, io ritengo che già l'articolo 2 ci garantisca una certa sicurezza per quanto riguarda la limitazione dell'automatismo che ha formato oggetto della prima modifica introdotta dal Senato.

Il relatore ha anche citato gli articoli 30 e 31 del codice penale, che rappresentano ulteriori garanzie per quanto riguarda l'esclusione dell'automatismo, tranne per i casi tassativamente previsti che fanno esplicito riferimento all'esercizio della professione.

Probabilmente qualche motivo di perplessità può rimanere in ordine soprattutto a talune fattispecie di reato che qui in parte sono state indicate, ma che attraverso uno studio più approfondito, potrebbero ulteriormente essere evidenziate.

Se la Commissione volesse legiferare in piena coscienza potrebbe addirittura prendere qualche giorno di tempo per esaminare in profondità quali conseguenze potrebbe apportare una norma siffatta e soprattutto per esaminare quali posizioni potrebbe assumere una norma di questo genere per quanto riguarda gli avvocati e i procuratori.

Il Governo, comunque, non fa in questo senso una proposta formale, lasciando pertanto al prudente apprezzamento dei membri della Commissione di decidere se sia il caso o meno di procedere ad un ulteriore approfondimento della materia.

Per quanto riguarda le obiezioni mosse dall'onorevole Manco a proposito della modifica apportata dal Senato alla lettera *b*) dell'articolo 4, mi resta difficile immaginare questa figura d'avvocato, che, colpito da un mandato di cattura, va girando tutta l'Italia per poter continuare ad esercitare la sua professione. D'altra parte le considerazioni che molto opportunamente ha fatto l'onorevole Sabadini in ordine alla sospensione – che di per sé stessa è pur un giudizio, una sanzione che verrebbe ancorata a un provvedimento preso dal giudice anche in fase istruttoria sulla base di un eventuale convincimento emerso nel corso del processo – dimostrano che vi è la possibilità che questo mandato venga effettivamente ritirato.

MANCO. Ma la sospensione cautelare è prevista per tutti.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. La sospensione diventa automatica attraverso l'emissione del mandato di cattura e rimane indipendentemente da quelli che potrebbero essere i successivi sviluppi inerenti agli stessi motivi che hanno determinato l'emissione stessa.

D'altra parte, se un soggetto è colpito dal mandato di cattura logicamente non può esercitare la sua professione. Per questo concor-

do sulle modifiche del Senato, sebbene ritengo che sia opportuna una maggiore riflessione per quanto riguarda la lettera *b*) dell'articolo 3.

MANCO. Vorrei fare una proposta formale. Poiché l'articolo 31 del codice penale, citato dall'onorevole Bianco è in assoluto contrasto con l'emendamento del Senato, ritengo opportuno che sia sospesa la discussione.

PRESIDENTE. Le ricordo, onorevole Manco, che in base all'articolo 89 del Regolamento la questione sospensiva può essere proposta da un singolo deputato prima che si entri nella discussione della legge: ma quando questa sia già principiata, la richiesta deve essere sottoscritta da 4 deputati.

MANCO. Ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate. Gli articoli 1 e 2 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

ART. 3.

L'articolo 42 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, è sostituito dal seguente:

« Importano di diritto la radiazione dagli albi degli avvocati e dei procuratori:

a) l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o dall'esercizio della professione di avvocato o di procuratore;

b) la condanna per uno dei reati preveduti negli articoli 372, 373, 374, 377, 380 e 381 del codice penale, e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni.

Importano di diritto la cancellazione dagli albi:

a) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dall'esercizio della professione di avvocato o di procuratore;

b) il ricovero in un manicomio giudiziario nei casi indicati nell'articolo 222, comma secondo, del codice penale;

c) l'assegnazione ad una colonia agricola od a una casa di lavoro.

I provvedimenti preveduti nel presente articolo sono adottati dal Consiglio dell'ordine, sentito il professionista ».

La II Commissione del Senato lo ha modificato sostituendo la lettera *b*) del primo alinea con la seguente:

« *b*) la condanna per uno dei reati preveduti negli articoli 372, 373, 374, 377, 380 e 381 del codice penale ».

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo della II Commissione del Senato.

(*È approvato*).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 4 nel seguente testo:

ART. 4.

L'articolo 43 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, è sostituito dal seguente:

« Oltre i casi di sospensione dall'esercizio della professione preveduti nel codice penale, importano di diritto la sospensione dall'esercizio della professione:

a) il ricovero in un maniconio giudiziario fuori dei casi preveduti nell'articolo precedente, il ricovero in una casa di cura o di custodia, l'applicazione di una tra le misure di sicurezza non detentive prevedute nell'articolo 215 del codice penale, comma terzo, numeri 1), 2) e 3);

b) l'emissione di un mandato o di un ordine di cattura;

c) l'applicazione provvisoria di una pena accessoria o di una misura di sicurezza, ordinata dal giudice a norma degli articoli 140 e 206 del codice penale.

La sospensione è dichiarata dal Consiglio dell'ordine, sentito il professionista.

Il Consiglio può pronunciare, sentito il professionista, la sospensione dell'avvocato o del procuratore sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale o contro il quale sia stato emesso mandato od ordine di comparizione o di accompagnamento, senza pregiudizio delle più gravi sanzioni.

Nei casi preveduti nel presente articolo la durata della sospensione non è assoggettata al limite stabilito nell'articolo 40, n. 3 ».

La II Commissione del Senato lo ha modificato, sopprimendo la lettera *b*), e denominando *b*) la lettera *c*).

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo della II Commissione del Senato.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge Bodrato ed altri: Modificazioni all'articolo 75 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile *(Modificata dalla II Commissione permanente del Senato)* (267-*B*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bodrato, Foschi, Fracanzani e Giordano: « Modificazioni all'articolo 75 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile », approvata dalla nostra Commissione nella seduta del 29 maggio 1969 e modificata dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 22 gennaio 1970.

Sulle modifiche apportate dal Senato ha facoltà di riferire l'onorevole Pietro Micheli.

MICHELI PIETRO, *Relatore*. Il Senato ha apportato una sola modifica formale: ha proposto che l'affidamento ai servizi di assistenza dell'ammnistrazione provinciale del luogo in cui il bambino è stato trovato o è nato sia limitato ai bambini trovati, e non esteso senz'altro anche ai bambini denunciati come figli di ignoti, ma che non siano in stato di abbandono, come stabilito dalla nostra Commissione. Per quanto riguarda la formazione dell'atto, sono state inserite le parole: « Nei casi predetti, nonché nei casi di bambini denunciati o risultanti come nati da genitori ignoti... ».

Propongo l'accoglimento del testo trasmessoci dal Senato.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo concorda sulle conclusioni cui è giunto il relatore, anche perché il Senato ha apportato quelle modifiche sulla base di un emendamento presentato dal Governo.

Premesso che lo scopo della proposta di legge è quello di fornire assistenza ai bambini abbandonati, nel caso in cui si fosse lasciata anche la dizione « denunciati come nati da genitori ignoti » si sarebbero verificati gravi inconvenienti. Infatti bisogna precisare che i bambini denunciati come figli di genitori ignoti sono bambini nati da unioni non matrimoniali o figli adulterini, per i quali è da prevedere anche la possibilità di un futuro riconoscimento. Si tratta di bambini che quasi mai si trovano privi di assistenza materiale e morale, perché tale assistenza essi trovano presso i loro genitori naturali, che li circondano anche di quel calore umano che, come sapete, spesso rappresenta una componente essenziale ed insopprimibile della sana crescita del bambini. Se si fosse applicata la legge così come era stata formulata alla Camera sarebbe accaduto fatalmente che anche quei bambini denunciati come figli di ignoti sarebbero stati inclusi nell'elenco degli affidati ai servizi di assistenza, il che avrebbe provocato lo sradicamente del bambino dall'ambiente in cui era nato, con gravi conseguenze psicologiche. I sostenitori della tesi approvata da questa Commissione hanno obiettato che in questo caso si sarebbe verificata la sottrazione di minori alla legge sull'adozione speciale perché una gran parte di questi bambini non avrebbe potuto più essere inserita negli elenchi dei bambini per i quali sarebbe stato possibile aprire la procedura dell'adozione. A tale obiezione si è tuttavia risposto con l'approvazione dell'ultimo comma del testo in esame che stabilisce che anche per i bambini denunciati come figli di genitori ignoti permane l'obbligo della denuncia ai fini dell'adozione speciale. Quando si inizierà la procedura si dovrà constatare se il bambino è o no privo di assistenza. Se è privo di assistenza scatta la legge sull'adozione speciale.

Per questi motivi il Governo invita la Commissione ad accogliere la proposta di legge nel testo pervenutole dal Senato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo unico nel seguente testo:

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 75 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:

« Chiunque trova un bambino deve farne la consegna all'ufficiale dello stato civile con le vesti e gli altri oggetti e contrassegni rinvenuti presso il bambino stesso; deve inoltre dichiarare tutte le circostanze di tempo e di luogo in cui il rinvenimento è avvenuto.

Della consegna si redige nel registro di nascita processo verbale circostanziato, nel

quale si devono in ogni caso enunciare l'età apparente e il sesso del bambino, il nome e cognome che gli sono imposti e l'istituto a cui esso è consegnato.

I bambini trovati e quelli denunciati come nati da genitori ignoti sono affidati ai servizi di assistenza dell'amministrazione provinciale del luogo in cui il bambino è stato trovato o è nato.

L'ufficiale dello stato civile procede, entro dieci giorni dalla formazione dell'atto, alla segnalazione di cui all'articolo 314-5 del codice civile ».

La II Commissione permanente del Senato lo ha modificato, sostituendo gli ultimi due alinea con i seguenti:

« I bambini trovati sono affidati ai servizi di assistenza dell'amministrazione provinciale del luogo in cui il bambino è stato trovato o è nato.

Nei casi predetti, nonché nei casi di bambini denunciati o risultanti come nati da genitori ignoti, l'ufficiale di stato civile procede, entro dieci giorni dalla formazione dell'atto, alla segnalazione di cui all'articolo 314/5 del codice civile ».

Pongo in votazione la modificazione apportata dal Senato.

(*È approvata*).

Trattandosi di articolo unico, al quale non sono stati presentati emendamenti, la proposta di legge sarà votata direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta, nel testo trasmesso dal Senato.

Discussione della proposta di legge senatori Pieraccini ed altri: Norme penali sulla contraffazione o alterazione di opere d'arte *(Approvata dalla II Commissione permanente del Senato)* (2631).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge già approvata dalla II Commissione permanente del Senato, di iniziativa dei senatori Pieraccini, Romagnoli, Carettoni Tullia, Caleffi, Codignola e Formica: « Norme penali sulla contraffazione o alterazione di opere d'arte ».

L'onorevole Vassalli ha facoltà di svolgere la relazione.

VASSALLI, *Relatore*. Come i colleghi ricorderanno ebbi già occasione di riferire brevemente su questa proposta di legge allorquando fu chiesto, anche per mia iniziativa, il trasferimento in sede legislativa. Essa viene ad esaudire una richiesta proveniente da tutte le categorie interessate, in quanto, mentre in altri settori viene largamente esercitata la tutela contro falsificazioni di vario genere, in questo campo sia l'artista che il commerciante non potevano fruire di nessuna garanzia penale contro eventuali abusi.

Tuttavia ritengo che questa proposta di legge possa dar luogo a perplessità in quanto è noto che vi sono istanze da parte delle categorie interessate volte ad estendere la tutela stessa e miranti al riconoscimento di determinati diritti esecutivi, anche se dette istanze non sono state ancora tradotte in emendamenti o proposte concrete da parte dei colleghi della Commissione.

Pertanto, pur essendo essenzialmente favorevole all'approvazione di questo provvedimento così come ci proviene dal Senato, mi riserverei di prendere una posizione più precisa dopo la discussione che certamente non mancherà e nella quale potrebbero emergere richieste precise ed osservazioni apprezzabili.

Aggiungo altresì che l'VIII Commissione (istruzione), nel dare parere favorevole al provvedimento in discussione, ha vivamente raccomandato di estendere le norme contemplate nella proposta di legge anche agli oggetti di interesse archeologico, storico ed attinenti al costume, nonché alle alterazioni di date di opere anche se compiute dallo stesso autore. Ha proposto altresì di sopprimere la parola « comunque » alla sesta riga dell'articolo 1.

Per quanto riguarda la proposta di modifica relativa all'estensione della tutela anche ad oggetti di interesse archeologico, storico o attinenti al costume, vorrei precisare che andiamo incontro ad una materia molto più ampia che risponde a princìpi diversi. Infatti per gli oggetti sopra citati occorrerebbe soltanto la tutela dell'onestà nel commercio, mentre le opere di pittura, scultura e grafica richiedono anche la tutela dell'originalità; tutela pertanto completamente estranea agli oggetti proposti dalla VIII Commissione.

Qualche perplessità suscita anche il secondo punto del parere dell'VIII Commissione, relativo alla tutela dalle alterazioni di date di opere, pur riconoscendo valida l'argomentazione secondo la quale il valore dell'opera di uno stesso artista dipende in gran parte dal periodo in cui essa è stata compiuta.

Sono invece completamente favorevole alla soppressione della parola « comunque » alla sesta riga dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PAPA. Ritengo di poter aderire alla relazione dell'onorevole Vassalli, pur dichiarandomi contrario all'accoglimento della proposta della VIII Commissione, relativa all'estensione della tutela penale anche agli oggetti di interesse storico, archeologico e attinenti al costume, in quanto entreremmo in un campo così generico, e, nello stesso tempo, specifico, da creare al giudice tutta una serie di problemi. D'altra parte a me sembra che la proposta di legge abbia lo specifico scopo di tutelare l'originalità dell'opera; pertanto sarebbe semmai opportuno fare oggetto di norme diverse le ulteriori specificazioni della materia. Parimenti contrario mi dichiaro rispetto al secondo punto, relativo alle alterazioni della data dell'opera. Resta soltanto il problema della pena: se cioè lasciare immutata la pena prevista dal Senato, oppure modificarla, sia per quanto riguarda la pena in se stessa – e quindi il valore e la conoscenza degli interessi che si ledono, – sia per la competenza che ne deriva e che comporterebbe anche l'accertamento della contraffazione dell'opera stessa. Ma su questo punto non faccio proposte specifiche e concrete; tuttavia riterrei opportuno lasciare la proposta di legge nel testo trasmessoci dal Senato.

CATALDO. Dal momento che la discussione di questa proposta di legge è interessato ad intervenire il collega Guidi, attualmente impegnato nella presentazione di alcuni emendamenti davanti all'Assemblea, propongo di approfondire la questione e di proseguire la discussione in altra seduta.

CASTELLI. Non ho alcuna obiezione da muovere alla proposta dell'onorevole Cataldo. Vorrei solo dichiarare che le mie perplessità sono di segno nettamente opposto a quelle espresse dall'onorevole Papa. Ritengo cioè che la norma, così come è formulata, sia insufficiente. Il parere della Commissione istruzione per quanto attiene al punto primo merita una meditazione perché su una normativa di questo tipo sorgono fin da ora delle preoccupazioni. Quando parliamo di contraffazione di opere d'arte ci riferiamo ad opere che abbiano un autore identificato.

VASSALLI, *Relatore*. A proposito della mancanza di emendamenti che traducano alcune delle proposte delle categorie interessate vorrei sottoporre al pensiero dei membri della Commissione l'opportunità di prevedere anche un provvedimento di distruzione dell'opera dichiarata falsa.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Uno dei più bei musei di Parigi è il Museo dei falsi, onorevole Vassalli. Lo stesso scopo che si può raggiungere con la distruzione si può raggiungere anche con l'apposizione di un qualunque timbro.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Seguito della discussione della proposta di legge Micheli Pietro: Modifica all'articolo 514 del codice di procedura civile in tema di cose mobili assolutamente impignorabili (942).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge del deputato Micheli Pietro: « Modifica all'articolo 514 del codice di procedura civile in tema di cose mobili assolutamente impignorabili ».

Ricordo che nella seduta precedente il rappresentante del Governo avvertì che ove non fosse stato accolto un emendamento che riguardasse la specificazione di elettrodomestici con l'esclusione di alcuni di essi, l'intenzione di chiedere la rimessione all'Assemblea della proposta di legge in discussione.

Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge:

ARTICOLO UNICO.

Il testo dell'articolo 514 del codice di procedura civile, al n. 2), è modificato come segue:

« 2) l'anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i mobili, gli elettrodomestici e gli utensili di casa e di cucina, in quanto indispensabili al debitore e alle persone della sua famiglia che convivono con lui ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo unico con il seguente:

Il numero 2) dell'articolo 514 del codice di procedura civile, approvato con regio decreto

28 ottobre 1940, n. 1443, è sostituito dal seguente:

2) l'anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, un tavolo per consumare i pasti con le relative sedie, un armadio guardaroba, un cassettone, il frigorifero, gli utensili di casa e di cucina, unitamente a un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi. Il divieto di pignorabilità non opera, ad eccezione che per i letti, nei riguardi dei mobili sopraindicati di accertato valore artistico o di antiquariato ».

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo, così come aveva promesso nella scorsa seduta, ha presentato un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo unico. Di tale emendamento raccomanda l'approvazione, in ordine soprattutto alle preoccupazioni espresse nella seduta precedente circa una possibile estensione delle interpretazioni delle norme proposte dall'onorevole Pietro Micheli. L'emendamento del Governo precisa maggiormente i limiti e la portata dell'elencazione contenuta nell'articolo 514 del codice di procedura civile, che con la presente legge si intende modificare.

Se l'impignorabilità si volesse estendere ad altri oggetti oltre quelli indicati nell'emendamento, il Governo chiederebbe la rimessione all'Assemblea della proposta di legge in discussione.

MANCO. Non è un'estensione rispetto alla proposta del collega Micheli Pietro, ma è una specificazione.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sì.

MICHELI PIETRO. Pur apprezzando lo spirito di collaborazione che ha animato il Governo nel presentare il suo emendamento, vorrei richiamare lo spirito informatore di questa proposta di legge, tendente a far prendere atto, in una particolare realtà sociale, del concetto di beni indispensabili alle esigenze di una famiglia.

In una realtà come quella odierna – dicevo – sembra inconcepibile privare, ad esempio, una famiglia del frigorifero, specie se la donna ha un lavoro; pertanto debbo riconoscere che l'emendamento proposto dal Governo ha tenuto conto delle esigenze da me prospettate nella relazione al provvedimento.

Vorrei fare invece qualche considerazione a proposito della mancata inclusione del televisore negli oggetti impignorabili, in quanto ciò potrebbe sembrare un eccesso di fiscalismo, tenuto altresì conto che il più delle volte le esecuzioni mobiliari diventano sostanzialmente un modo come un altro per far arricchire qualche procacciatore di acquisti, ovvero una certa parte di speculatori, mentre il creditore pignorante, specie se il credito è modesto, non riesce a realizzare che ben poco.

Riterrei addirittura opportuno lasciare al pretore la facoltà di decidere quali mobili sono da considerare indispensabili al debitore e ai suoi familiari, evitando così un'elencazione troppo rigida.

CASTELLI, *Relatore*. Vorrei fare una proposta – analoga a quella avanzata, a proposito della discussione della proposta di legge n. 2631 dall'onorevole Cataldo – dato che condivido parecchie valutazioni dell'onorevole Micheli sia in rapporto alla evoluzione del costume, che fa apparire indispensabile nella nostra società quanto non era considerato tale in altre epoche, sia in considerazione di certe situazioni che talora conducono al dissesto.

Lo spirito cui si ispira l'emendamento proposto dal Governo mi sembra apprezzabile; per verità, se non adottassimo una specificazione dei beni assolutamente impignorabili, apriremmo la strada a notevoli abusi. Non posso però non rilevare che la elencazione proposta è d'un fiscalismo eccessivo: non riesco a comprendere perché si escluda dall'elenco la lavabiancheria, e perché ci si limiti ad un armadio guardaroba mentre una famiglia molto numerosa potrebbe avere necessità di più armadi.

Ritengo pertanto opportuno stilare un nuovo testo concordato col Governo che possa ovviare a questa eccessiva rigidità e nel contempo evitare la rimessione in Assemblea del provvedimento.

SABADINI. Siamo d'accordo con l'onorevole Castelli poiché l'emendamento del Governo corrisponde in certa misura anche allo spirito delle argomentazioni che noi apportammo nella precedente discussione e allarga la casistica tassativa e restrittiva prevista dal vigente codice di procedura civile. Nello stesso tempo esso delimita ed individua quella estensione prevista nel progetto di legge.

Tuttavia, pur constatando che l'emendamento del Governo corrisponde alla tutela

degli interessi della società e nello stesso tempo degli interessi della famiglia soggetta a pignoramento, e pur condividendo le osservazioni dell'onorevole Castelli relativamente alla rigida elencazione dei beni assolutamente impignorabili, vorrei osservare che la dizione « mobili di accertato valore artistico » si presta ad interpretazioni contraddittorie. Siamo perciò d'accordo nel rinviare il seguito della discussione su questo provvedimento per una più precisa individuazione del testo normativo da adottare. Questo criterio, inoltre, ci permetterà di rispettare le diverse esigenze giungendo celermente all'approvazione della legge.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo, accogliendo l'invito formulato dagli onorevoli Castelli e Sabadini, è senz'altro favorevole a che venga rinviato il seguito della discussione allo scopo di studiare più approfonditamente gli emendamenti che si intendono proporre.

Fatta questa precisazione, desidero far rilevare all'onorevole Castelli che per quanto riguarda il « fiscalismo » che egli ha ravvisato nell'emendamento proposto dal Governo, si tratta di un « fiscalismo » relativo, dato che lo schema originario era notevolmente più fiscale che non la stesura odierna. Mi sembra perciò eccessivo attribuire agli uffici governativi una tendenza fiscale.

Il Governo, indipendentemente dalle proposizioni scritte dai suoi uffici, è estremamente favorevole ad allargare la portata dell'articolo 514 del codice di procedura civile, nel senso di escludere dalla pignorabilità ogni bene che sia indispensabile per la vita del debitore e della sua famiglia, tenendo presente a questo riguardo la concezione della odierna realtà sociale cui faceva poco fa riferimento l'onorevole Micheli.

È implicita, fra l'altro, nella posizione assunta dal Governo, l'estensione del numero degli oggetti impignorabili in relazione al numero dei componenti della famiglia del debitore. Il Governo, inoltre, non ha difficoltà a comprendere nella gamma degli eletttrodomestici impignorabili alcuni mezzi moderni che possono veramente agevolare la vita familiare.

Vi sono, però, alcuni elettrodomestici che il Governo non ritiene indispensabili per la vita familiare, quali tutte le apparecchiature di lusso. Fra pochi anni, per esempio, ci sarà sul mercato italiano l'apparecchio televisivo a colori: considerarlo impignorabile sembra eccessivo. Anche per quello che riguarda l'attuale mercato dei televisori ci sono notevoli preoccupazioni sia da parte degli organi produttivi, che da parte degli addetti commerciali. Molte persone, infatti, con una normativa di questo genere potrebbero approfittare per tentare facili guadagni.

Il Governo è d'accordo nel considerare impignorabili tutti quei mobili che siano veramente indispensabili alla vita familiare, però ha molte perplessità circa una proposta che si era sentita affiorare, in base alla quale si lascerebbe all'autorità giudiziaria lo stabilire quali mobili debbano essere considerati indispensabili e quali no. Capisco che una eventuale elencazione non potrebbe considerarsi rigidamente tassativa, ma occorre sempre indicare determinati limiti.

Richiamo inoltre all'attenzione degli onorevoli commissari che se il Governo è d'accordo per un ulteriore studio di tale questione, rimane sempre sulla sua posizione di chiedere una eventuale rimessione in Assemblea qualora la Commissione insistesse nel considerare indispensabili al fabbisogno familiare alcuni elettrodomestici di lusso.

PRESIDENTE. Comunico che ci sono delle votazioni in corso nell'Assemblea. Il seguito della discussione è pertanto rinviato ad altra seduta.

Votazione segreta.

Indico la votazione segreta sulle proposte di legge oggi esaminate.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge: BODRATO ed altri: « Modificazioni all'articolo 75 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile » (*Modificata dalla II Commissione permanente del Senato*) (267-*B*):

Presenti e votanti 27
Maggioranza 14
Voti favorevoli . . . 25
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

Proposta di legge: BIANCO: « Modifica alla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di pro-

curatore » (*Modificata dalla II Commissione permanente del Senato*) (2117-*B*).

Presenti e votanti 27
Maggioranza 14
Voti favorevoli 24
Voti contrari 3

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Assante, Benedetti, Bernardi, Bucalossi, Castelli, Cataldo, Cavaliere, Coccia, Di Benedetto, Di Nardo Ferdinando, Gorreri, Guidi, Lenoci, Lospinoso Severini, Manco, Martini Maria Eletta, Micheli Pietro, Morvidi, Musotto, Padula, Papa, Pellegrino, Re Giuseppina, Sabadini, Spadola, Traina, Vassalli.

Sono in congedo:

Alessi, Amadei Leonetto, Dell'Andro, La Loggia.

La seduta termina alle 11,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO